



SENTENZA N. 550/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73045** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 14.01.2021 dal Sig. (omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Passiatore e dall'Avv. Patrizia Pino del Foro di Roma, giusta procura in calce al ricorso, le quali ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.g.c., indicano il proprio numero di fax (06.375159993) e la propria pec (giovannapassiatore@legalmail.it, patriziapino@ordineavvocatiroma.org);

contro

Ministero della difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Regione Campania, sita in Via Armando Diaz, n. 11, 80100, Napoli;

per

il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 104 del T.U. 1092/73 e per l'annullamento, ove occorra, del decreto del Ministero della difesa n. 6/2020, posizione n. 21/4174.

visto l'atto introduttivo del ricorso;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 23.10.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano

FATTO

1. L'odierno ricorrente esponeva di aver prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 10.06.1983 al 10.02.2002, data in cui era collocato in congedo assoluto perché non idoneo permanentemente al servizio militare, ma idoneo nella riserva per infermità dipendente da causa di servizio come dal Verbale Mod. B n. 71, del 12.02.2002, della Commissione Medica ospedaliera distaccata di Napoli.

Al militare, con decreto ministeriale n. 2080 in data 11.12.2006, era conferita la pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria dal 12.02.2002 a vita per le infermità *"Broncopatia cronica", "Gastrite cronica erosiva e pregressa duodenite ulcerosa", "Ipertensione arteriosa in labile compenso", "Discopatia L5/S1 con note di artrosi cervico lombare", "pregressa sinusite mascellare e frontale"*.

In data 4.07.2019, il Sig. (omissis) presentava istanza volta ad ottenere il trattamento di incollocabilità, che l'Amministrazione, sulla base del parere dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, disattendeva con il decreto del Ministero della difesa n. 6 del 28.01.2020, avendo giudicato il militare *"COLLOCABILE in quanto per le infermità che hanno dato luogo al trattamento privilegiato NON E' di pregiudizio alla salute e alla incolumità proprie, a quella dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti"*.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Sig. (omissis) chiedeva quindi di accertare e dichiarare - previo annullamento, ove occorra, del decreto n. 6/2020, posizione n. 21/4174, reso dal Ministero della difesa - il proprio diritto alla percezione dell'assegno di incollocabilità ex art. 104 del D.P.R. n. 1092/73, con conseguente corresponsione delle somme per l'effetto dovute, oltre ai maturati arretrati, ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

Deduceva che dalla documentazione medica emergeva una diagnosi di depressione maggiore con perdita della autonomia sociale, forte ritiro relazionale e ridotta autonomia personale, che la motivazione dell'operato diniego era insufficiente, per non essere stato completato il necessario *iter* valutativo, e la violazione della disciplina di cui all'art. 104 del D.P.R. n. 1092/1973.

2. In data 29.09.2022 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa, che chiedeva il rigetto del ricorso per difetto di prova dell'incollocabilità.

Il testo normativo non lascerebbe adito a dubbi interpretativi, nel senso che l'assegno di incollocabilità spetta solo per le infermità che determinano in modo diretto e immediato, e non solo in via meramente ipotetica, una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e degli impianti, tali da determinare l'assoluta impossibilità di trovare idonea collocazione lavorativa.

Veniva richiamato il parere obbligatorio reso dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, a seguito del quale l'Amministrazione resistente aveva legittimamente emesso il provvedimento negativo per

incollocabilità n. 6/2020.

Ciò in quanto le infermità che avevano dato luogo al trattamento di privilegio non erano di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, mentre la “Depressione maggiore” diagnosticata al Sig. (omissis) non era riconosciuta dipendente da causa di servizio e, pertanto, lo stato clinico non era di effettivo pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

In subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente maturati.

3. In data 6.10.2022, parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate in atti e depositava ulteriore documentazione medica comprovante la patologia psichica “depressione maggiore”, a sostegno delle proprie richieste.

4. All’esito dell’udienza del 19.10.2022, il G.M., in diversa composizione monocratica, con ordinanza n. 187/2022, riteneva necessario ricorrere a consulenza specialistica medico-legale da parte dell’Ufficio Medico Legale (UML) presso il Ministero della Salute, che veniva richiesto di emettere motivato parere in ordine ai seguenti quesiti: “1. esatta diagnosi e natura delle patologie da cui risultava affetto il ricorrente alla data della visita collegiale di riferimento; 2. se le predette patologie, per le loro caratteristiche, siano idonee a consentire il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità in quanto possono riuscire di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; in caso affermativo, specificare l’eventuale decorrenza”.

5. Con nota dell'8.11.2022, il Ministero della difesa, a seguito dell'ordinanza del G.M., precisava come il decreto ministeriale n. 2080, dell'11.12.2006, avesse conferito al Sig. (omissis) la pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria dal 12.02.2002 a vita per le infermità *"Broncopatia cronica – Gastrite cronica erosiva e pregressa duodenite ulcerosa – Ipertensione arteriosa in labile compenso – Discopatia L5 S1 con note di artrosi cervicale"*, mentre l'infermità *"stato depressivo persistente in soggetto con aspetti di disturbo di personalità"* era invece giudicata non dipendente da causa di servizio, non rinvenendosi documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee a favorirne lo sviluppo neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante (parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio pos. n.22381/2002, del 15.10.2003).

6. Il 29.12.2023 veniva depositato il parere medico legale definitivo dell'UML Salute relativo alla posizione del Sig. (omissis), ove si concludeva nel senso che non si ritenevano soddisfatti i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità.

7. Con memoria dell'11.10.2024, parte ricorrente contestava la relazione medico-legale dell'UML Salute, insistendo per l'accoglimento del ricorso, anche mediante una integrazione della relazione.

8. All'udienza del 23.10.2024, sono presenti, per parte ricorrente, gli avvocati Giovanna Passiatore e Patrizia Pino. Nessuno è presente per il Ministero della difesa.

L'Avv. Passiatore, riportandosi al ricorso e agli scritti difensivi,

contesta il parere depositato dall'organo peritale, in quanto asseritamente non rispondente ai quesiti posti e insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo in subordine rinnovazione della CTU.

La causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio riguarda il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno di incollocabilità.

2. Viene in primo luogo in considerazione la richiesta di rinnovazione della CTU formulata dalla difesa di parte ricorrente. Si ritiene al riguardo che il compendio probatorio già offerto, la produzione documentale e il parere reso dall'organo peritale siano del tutto completi ed esaurienti ai fini del decidere, di talché non vi è ragione di aderire alla predetta richiesta.

3. Va ricordato che l'articolo 20 del D.P.R. n. 915/1978 e l'articolo 104 del D.P.R. n. 1092/1973 riconoscono l'assegno di incollocabilità agli invalidi di guerra o per causa di servizio, con età inferiore a 65 anni, titolari di pensione di guerra, di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, per infermità ascrivibili dalla sesta all'ottava categoria, che siano riconosciuti incollocabili (ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 482/1968) in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 693/2023).

Lo stato di incollocabilità, come chiarito più volte dalla giurisprudenza

(Corte conti, sez. I App., sent. n. 171/2017; sez. giur. Campania, sent. n. 999/2018; sez. giur. Puglia, sent. n. 575/2018), prescinde dalla gravità dell'infermità pensionata ed è volto unicamente a compensare la preclusione allo svolgimento di una attività lavorativa derivante da esigenze di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti, laddove l'interessato, per la natura e il grado della propria invalidità, possa riuscire di pregiudizio agli stessi.

La concessione dell'assegno è, quindi, collegata alla ricorrenza di un elevato livello di pericolosità sul posto di lavoro determinata dalle affezioni riconosciute dipendenti da causa di servizio (Corte conti, sez. III App., sent. n. 315/2017; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 999/2018; sez. giur. Puglia, sent. n. 575/2018).

La disposizione in parola mira a fornire tutela al pensionato, in presenza dei presupposti indicati, anche quando non è riscontrabile una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 536/2018).

4. Ritenuto necessario, ai fini del decidere, ricorrere a consulenza specialistica medico-legale, è stata richiesta consulenza peritale all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, che ha reso il prescritto parere in data 29.12.2023.

Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria, delle risultanze della visita diretta effettuata al Sig. (omissis) in data 24.11.2023, nonché delle considerazioni espresse, l'UML Salute ha riscontrato che: "1) All'epoca della visita collegiale del 13/09/2019 il Sig. (omissis) (omissis) risultava affetto dalle infermità riportate nel giudizio diagnostico del verbale

di visita [(Sinusite mascellare. Discopatia. Esiti ferita avambraccio dx.

Depressione maggiore (non considerata quale causa di servizio)], mancando

agli atti qualsivoglia documentazione clinica che consenta di discostarsi da

quanto riscontrato da quel Collegio; 2) Per le sole infermità giudicate

dipendenti da causa di servizio ed ascritte cumulativamente ad una 6^a

categoria della tabella A ex DPR 915/78, il Sig. (omissis) non risultava, né

risulta tuttora, di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di

lavoro o alla sicurezza degli impianti. Non si ritengono conclusivamente

soddisfatti i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno di

incollocabilità".

In particolare, le considerazioni medico legali formulate sulla

documentazione integrale allegata al fascicolo di causa, nonché sugli

accertamenti tecnici sanitari mediante visita diretta espletata in data

24.11.2023, all'esito della quale sono state rilevate minime limitazioni

funzionali, correlate prevalentemente alla patologia artrosica

polidistrettuale a maggior espressione a livello del rachide, in assenza

di un significativo impegno sulla statica e sulla dinamica del paziente.

Per quanto riguarda l'infermità "depressione maggiore con perdita

dell'autonomia sociale, forte ritiro relazionale e ridotta autonomia personale",

oggetto della domanda del 4.07.2019, essa non era riconosciuta

dipendente da causa di servizio, venendo quindi a mancare un

presupposto fondamentale per una eventuale inferenza sul giudizio di

collocabilità.

"L'attuale ricorso è esclusivamente imperniato sulla grave forma di

depressione da cui è affetto il Sig. (omissis) insorta negli ultimi anni di servizio

per l'Arma dei carabinieri, mancando di fatto qualsivoglia documentazione che consenta di qualificare e/o quantificare sotto il profilo meramente funzionale l'incidenza delle infermità giudicate dipendenti da causa di servizio".

Il parere conclude quindi, in risposta al quesito di cui al punto n. 1 dell'ordinanza di incarico peritale, riportandosi al giudizio formulato dal Collegio medico legale della ASL Napoli 1 Centro, derivato dall'esame della documentazione e della visita diretta del ricorrente.

In riferimento alle infermità lamentate dal Sig. (omissis) e in risposta al quesito di cui al punto n. 2 dell'ordinanza di incarico peritale, il parere conclude nel senso che *"le stesse né all'epoca della visita collegiale del 13/09/2019 né allo stato attuale risultavano o risultano di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Non si ritengono soddisfatti i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità".*

5. Nel caso di specie, il parere reso dall'UML presso il Ministero della Salute ha puntualmente preso in esame tutta la documentazione acclusa al fascicolo ed appare dettagliato, completo ed esaustivo.

Il parere è stato espresso dopo aver esaminato la documentazione agli atti, le dichiarazioni del CTP di parte ricorrente, e con la partecipazione alle operazioni peritali del ricorrente medesimo.

Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui

pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate – è condiviso da questo Giudice.

Il parere dell'UML Salute giunge peraltro a conclusioni non dissimili da quelle formulate nel parere obbligatorio reso dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, a seguito del quale l'Amministrazione resistente aveva emesso il provvedimento negativo per incollocabilità n. 6/2020.

E, d'altra parte, era già il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio pos. n. 22381/2002, del 15.10.2003, a valutare l'infermità *“stato depressivo persistente in soggetto con aspetti di disturbo di personalità”* come non dipendente da causa di servizio, non rinvenendosi documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee a favorirne lo sviluppo neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

Non essendovi motivi per discostarsi dalle risultanze medico-legali agli atti del giudizio, e non essendo le patologie di cui il soggetto è portatore - anche secondo la valutazione di questo Giudice - di entità tale da essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, come prescritto dall'art. 104 del D.P.R. n. 1092/1973, il ricorso del Sig. (omissis) è respinto.

5. In ragione della natura della controversia, connotata da particolare complessità, comprovata dagli approfondimenti istruttori richiesti, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73045	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul	
	ricorso in epigrafe, lo respinge.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 23.10.2024.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 07.11.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	11	

decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno
essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del
ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno

07.11.2024

(f.to digitalmente)